

LODO ARBITRALE

17 LUGLIO 1990

PRESIDENTE: CASELLA

ARBITRI: MARICONDA, NAPOLI

PARTI: MAGLIFICIO IRGE S.P.A.
(Avv. Palmieri)A.S. AURORA BASKET DESIO
(Avv. Galbiati, Scandroglio)

**Obbligazioni e contratti •
Sponsorizzazioni sportive •
Gestione imprudente della
squadra • Obblighi di diligenza a
carico dello sponsorizzato •
Inadempimento.**

Pur non essendo quella dello sponsor un'obbligazione di risultato, grava su questi un obbligo di diligenza che richiede sia fatto il possibile per evitare pregiudizi al « ritorno pubblicitario » atteso dallo sponsor, obbligo che non può dirsi osservato da parte della squadra che, a seguito di un'impropria gestione tecnica, non riesca a vincere un solo incontro nel corso di tutto il campionato.

1. Il contratto di sponsorizzazione.

In data 2 settembre 1988 tra la Irge e la Aurora fu stipulato un contratto di sponsorizzazione sportiva per la durata di due stagioni sportive e cioè dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1990.

In particolare in forza del contratto l'Aurora si obbligò ad una serie di prestazioni essenzialmente consistenti nella pubblicazione del « nome » « Irge », sia attraverso l'adozione della relativa scritta sull'abbigliamento sportivo della squadra e sui cartelloni e tabelloni presenti sul campo, sia attraverso l'utilizzazione dello stesso « nome » sul materiale pubblicitario e sul periodico della società sportiva; sia attraverso la partecipazione ad attività promozionali a favore della Irge e il consenso a quest'ultima di usufruire, a fini pubblicitari, dell'immagine e della denominazione della squadra.

Da parte sua la Irge si obbligò a corrispondere all'Aurora l'importo di L. 500.000.000 per la stagione 1988/89, oltre un premio di L. 130.000.000 per l'ipotesi di promozione in A1, nonché l'importo di L. 500.000.000 ovvero L. 800.000.000 per la stagione 1989/90, rispettivamente per l'ipotesi che la squadra fosse rimasta in A2 ovvero avesse giocato in A1.

Nel contratto era anche previsto l'impegno della Irge a non interferire nella conduzione tecnica e amministrativa della Aurora, salvi eventuali suggerimenti da rivolgersi al Procuratore Generale (art. 7); nonché il diritto della Irge al recesso anticipato dall'accordo nel caso in cui l'Aurora, nella stagione 1989/90 non avesse partecipato al Campionato A1.

L'art. 9 contiene infine la clausola arbitrale del seguente tenore:

« Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione del presente accordo, comprese quelle riguardanti la determinazione di eventuali danni, sarà devoluta ad un collegio composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dagli arbitri così nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta delle parti.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della predetta raccomandata.

In difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesta, dell'altra parte, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri decideranno in via di equità e le parti già fin d'ora dichiarano di accettare la decisione di tale arbitrato irrituale, come manifestazione della propria volontà ».

2. L'esecuzione del contratto.

L'esecuzione del contratto non suscitava alcuna contestazione quanto alla stagione 1988/89 in relazione alla quale è pacifica tra le parti l'ottima prestazione della squadra di basket che infatti ottenne la promozione al Campionato di serie A1.

Irge si obbligò a correre l'importo di L. 130.000.000 per la stagione 1988/89, oltre L. 500.000.000 per la stagione 1989/90, ritenendo l'ipotesi che la squadra in A2 ovvero avesse

anche previsto l'impossibilità di interferire nella gestione amministrativa di eventuali suggerimenti al Procuratore Generale il diritto della Irge all'adesione nell'accordo nel caso della stagione 1989/90, partecipando al Campionato

e infine la clausola arbitrale tenore:

La controversia in ordine all'esecuzione ed eventuale risoluzione del presente accordo, riguardante la determinazione dei danni, sarà devoluta a tre arbitri nominati dalle parti ed a funzioni di Presidente, nominati o, in difetto, dal Tribunale di Milano.

Il sottoscritto sottopone la questione arbitrale dovrà comunque lettera raccomandata il nominativo del

ovrà nominare il presidente trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Il sottoscritto sarà nominato, su proposta della parte, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Le parti saranno in via di equità d'ora dichiarano di non contestare tale arbitrato in caso di manifestazione della pro-

del contratto.

Il contratto non susciterà contestazione quanto alla prestazione alla quale le parti ottima prestazione di basket che infatti ottenne al Campionato di

La controversia è insorta invece con riguardo alla stagione seguente (1989/90) quando, di fronte al deludente risultato della Aurora, risultato che ebbe risonanza sulla stampa, insorse la Irge denunziando il fatto, addebitando le asserite dannose conseguenze al colpevole comportamento dell'Aurora e anticipando la sospensione dei pagamenti a favore della squadra di basket e l'assunzione di ogni altra misura a tutela del buon nome della Irge, ove la tendenza negativa si fosse consolidata (v. lettere Irge ad Aurora del 5 settembre 1989 e 13 settembre 1989).

Con raccomandata del 5 ottobre 1989 la Irge invocava definitivamente la procedura arbitrale di cui al contratto di sponsorizzazione e, dopo più avanti (v. lettera Avv. Palmieri del 18 gennaio 1990 alla Aurora), intimava alla Aurora di non usare ulteriormente il nome Irge.

3. Le domande delle parti e l'arbitrato.

Con la stessa lettera del 5 ottobre 1989 (v. *supra*) la Irge nominava il proprio Arbitro (nella persona dell'avv. Massimo Napoli) e formulava le seguenti domande:

A) dichiarare la inadempienza al contratto di abbinamento sportivo stipulato con il Maglificio Irge S.p.A. in data 2 settembre 1988 o, in subordine, dichiarare che è venuto meno il motivo determinante e/o la causa giuridica del contratto per fatto e colpa della convenuta, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per fatto e colpa della A.S. Aurora Basket Desio.

B) Condannare la A.S. Aurora Basket Desio al risarcimento dei danni in favore del Maglificio Irge S.p.A.:

a) per gli esborsi inutilmente effettuati in relazione alla previsione del presidente contratto (50 milioni);

b) per gli esborsi cui la attrice è stata costretta per ulteriori attività pubblicitarie;

c) per la perdita d'immagine subita dalla attrice.

Per i primi due titoli, secondo quanto sarà provato; il terzo secondo equità.

C) Condannare la A.S. Aurora Basket Desio alla rifusione delle spese tutte del procedimento ».

Rispondeva l'Aurora Basket con l'atto di nomina del suo arbitro (nella per-

sona dell'avv. Vincenzo Mariconda), così formulando le proprie domande ed eccezioni:

1) respingere ogni e qualsivoglia domanda svolta dal Maglificio Irge S.p.A. nei confronti dell'A.S. Aurora Basket Desio;

2) condannare conseguentemente il Maglificio Irge S.p.A., in adempimento del contratto 2 settembre 1988, a corrispondere all'A.S. Aurora Basket Desio l'importo di lire settecentocinquanta milioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

3) condannare altresì il Maglificio Irge S.p.A. al risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'A.S. Aurora Basket Desio in conseguenza dell'inadempimento del Maglificio Irge S.p.A. all'obbligazione di pagamento di cui al punto precedente, nella misura che sarà dimostrata nel corso del procedimento o, comunque, in via equitativa;

4) condannare infine il Maglificio Irge S.p.A. alla refusione delle spese tutte dell'instaurando procedimento ».

Ambedue gli atti di nomina di arbitro con le rispettive domande rivolte al Collegio arbitrale (v. *supra*) venivano depositati alla riunione di costituzione del Collegio arbitrale irrituale in data 7 febbraio 1990.

Disposta la convocazione delle parti e dei loro difensori, nella riunione del 7 marzo 1990 il Collegio assegnava termine unico ad entrambe le parti con produzioni e deduzioni, fissando la successiva riunione del 18 aprile 1990 per la comparizione delle parti e l'espletamento del tentativo di conciliazione.

Constatata la sterilità di quest'ultimo il Collegio assegnava alle parti termine sino al 7 maggio 1990 per il deposito di memorie conclusive, fissando al 31 maggio 1990 il termine per la formazione delle determinazioni arbitrali.

Su richiesta (15 maggio 1990) della Irge che lamentava la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti da parte della Aurora Basket (in occasione del deposito della memoria di quest'ultima del 7 maggio 1990), il Collegio, a salvaguardia dell'integrità del contraddittorio, assegnava alla Irge termine sino al 25 maggio 1990 per il deposito di eventuali controdeduzioni. Fissava al contempo la comparizione dei difensori delle parti per l'11 giugno 1990

riservandosi di determinare in quella sede il termine finale per la formazione delle proprie determinazioni dopo aver prorogato tale termine sino alla suddetta udienza.

Nel termine del 25 maggio 1990 anche l'Aurora Basket provvedeva al deposito di una memoria.

All'udienza dell'11 giugno 1990 il difensore della Irge, riceveva l'ultima memoria depositata dalla Aurora, non si opponeva alla produzione e si dichiarava disposto ad una discussione immediata pur contestandone il contenuto e le relative produzioni.

Il Presidente del Collegio Arbitrale, dopo aver invitato le parti a proseguire nel tentativo di conciliazione, rinviava la discussione orale al 20 giugno 1990 e prorogava sino al 31 luglio 1990 il termine per il deposito delle determinazioni arbitrali.

Nella riunione del 20 giugno 1990 i difensori delle parti procedevano ad ampia discussione, all'esito della quale il Collegio Arbitrale riservava la propria decisione sulle domande originariamente formulate dalle parti come integrate, in via istruttoria, con i capitoli per prova testimoniale rispettivamente dedotti dalla parti (per la Irge, v. I memoria depositata il 10 aprile 1990; per l'Aurora v. II memoria depositata il 7 maggio 1990 ultima memoria depositata il 25 maggio 1990).

4. Il merito delle domande.

Nessuna contestazione o riserva delle parti sulla qualificazione dell'arbitrato come irrituale, con ricorso all'equità.

A fondamento delle domande sottoposte al Collegio Arbitrale la Irge contesta alla Aurora Basket di aver dilapidato il proprio patrimonio agonistico. Così dopo essersi disfatta degli elementi migliori (in particolare Coldebella, Mentasti e McNealy) avrebbe preferito tesaurizzare i margini della cessione dei diritti di utilizzo anziché provvedere ad adeguate sostituzioni. La squadra si sarebbe così indebolita retrocedendo rovinosamente nella categoria inferiore a seguito di una serie di sconfitte che, dopo aver determinato la perdita di qualsiasi seguito tra la tifoseria e nel pubblico più in generale, avrebbero trascinato nel discredito, particolarmente amplificato e

ridicolizzato dalla stampa, il « nome » Irge. A supporto delle proprie affermazioni e pretese la Irge ha prodotto la documentazione allegata alle tre memorie depositate (v. *supra*).

Da parte sua la difesa della Aurora Basket sostiene che il risultato di campionato della squadra, pacificamente pessimo, non è in alcun modo addebitabile a comportamenti della stessa Aurora in qualsivoglia modo omissivi dei doveri di « protezione » alla medesima facenti capo.

L'Aurora ha così precisato che le cessioni e i rimpiazzi effettuati in vista del campionato 1989/1990 rientrano nell'ambito delle normali campagne di vendita ed acquisti (normali per una squadra della portata dell'Aurora) e non possono essere valutati in termini di svendita o dilapidazione.

In particolare ha contestato l'esorbitanza degli importi indicati da Irge quali ricavi delle cessioni dei giocatori e, quanto al giocatore Coldebella, ha precisato che lo stesso non è mai stato in proprietà dell'Aurora.

In realtà l'Aurora ne avrebbe solo usufruito temporaneamente in prestito o comunque (secondo la tesi che sembra emergere dall'ultima difesa dell'Aurora) l'effettiva disponibilità del giocatore sarebbe stata di pertinenza del Sig. Celada al quale sarebbe andato il corrispettivo della cessione dei diritti di utilizzo.

Due circostanze invece possono essere acquisite come pacifiche perché non contestate dalle parti:

a) il pagamento da parte della Irge a favore della Aurora dell'importo di L. 50.000.000 quale anticipo (corrisposto nel luglio 1989) della maggior somma pattuita nel contratto di sponsorizzazione (v. le conclusioni assunte dalla Aurora Basket e v. la memoria depositata in data 25 maggio 1990 dalla Irge, p. 10);

b) le sconfitte subite dalla Aurora in 19 incontri su 21 disputati (compresi quelli di Coppa Italia) prima dell'inizio del campionato (v. verbale della riunione del Collegio Arbitrale in data 18 aprile 1990) la serie ininterrotta di sconfitte nel campionato, concluso a zero punti con il record di risultati negativi in una stagione.

4.1. Segue.

Ad avviso del Collegio la pur corretta indentificazione della causa del contrat-

to di spon
pubblicita
zione oltr
nascenti
sponsoriz
porta che
un'obblig
richiesto i
fie presta

Questa
via, nella
stato inac
ciazione s

Invero
portamer
sia censu
profili.

In prir
risultato
dalla Au
zialment

spetto a
bensi ad
non esser

un solo u
de dunqu
di vista,

Aurora,
dempim
mente, l'
fatti, la
una seri
e ad ess
bile ripr
gioco e d

In sec
te sono
denteme
pra), il c

la gestio
te il can
conform

quantor
quanto
« ritorn

sponsor
Appa
l'Aurora
di utiliz

McNea
con gio
modo r
del con

le obiezz
degli ac
e presti
entrate
relative

dalla stampa, il « nome » portato dalle proprie affermazioni la Irge ha prodotto la documentazione allegata alle tre memorie (supra).

La difesa della Aurora Bache ha il risultato di campionatura, pacificamente pessimo, in modo addebitabile a quella stessa Aurora in qualsiasi ommissivi dei doveri di « promedesima facenti capo.

ha così precisato che le cessioni effettuate in vista del 1989/1990 rientrano nelle normali campagne di vendite (normali per una squadra dell'Aurora) e non posate in termini di svendizione.

are ha contestato l'esorbitanti indicati da Irge quali ssioni dei giocatori e, quando Coldebella, ha precisato non è mai stato in proprietà

Aurora ne avrebbe solo usufruttuariamente in prestito o secondo la tesi che sembra l'ultima difesa dell'Aurora) responsabilità del giocatore sapertinenza del Sig. Celada e andato il corrispettivo dei diritti di utilizzo.

anche invece possono essere pacifiche perché non contrari:

ento da parte della Irge a Aurora dell'importo di L. tale anticipo (corrisposto 9) della maggior somma contratto di sponsorizzazione assunte dalla Aurora la memoria depositata in 1990 dalla Irge, p. 10):

e subite dalla Aurora in 19 disputati (compresi quelli ia) prima dell'inizio del verbale della riunione del ale in data 18 aprile 1990) otta di sconfitte nel caso a zero punti con il re-negativi in una stagione.

Il Collegio la pur corretta della causa del contrat-

to di sponsorizzazione nel c.d. « ritorno pubblicitario » non implica una valutazione oltre modo rigorosa degli obblighi nascenti dal contratto a carico dello sponsorizzato. In particolare non comporta che quella dello sponsorizzato sia un'obbligazione di risultato e cioè che sia richiesto il raggiungimento di rendimenti e prestazioni predeterminate.

Questa considerazione non vale, tuttavia, nella specie, ad escludere che vi sia stato inadempimento da parte della associazione sportiva.

Invero il Collegio ritiene che il comportamento contrattuale della Aurora sia censurabile sotto due concomitanti profili.

In primo luogo non si è di fronte ad un risultato di campionato (quello ottenuto dalla Aurora nel 1989/1990) solo parzialmente insoddisfacente o peggiore rispetto a quello dell'anno precedente, bensì ad una vera e propria « débâcle », non essendo riuscita la squadra a vincere un solo incontro in tutta la stagione (perde dunque importanza, da questo punto di vista, la circostanza contestata dalla Aurora, che la Irge abbia eccepito l'inadempimento di controparte prematuramente, fin dall'inizio del campionato: infatti, la contestazione faceva seguito a una serie non esigua di risultati negativi e ad essa non è seguita alcuna apprezzabile ripresa della squadra sul piano del gioco e dei risultati).

In secondo luogo le risultanze acquisite sono tali da far ritenere che, indipendentemente dai risultati ottenuti (v. supra), il comportamento della Aurora nella gestione della squadra prima e durante il campionato 1989/1990 non sia stato conforme all'obbligo di diligenza che, quantomeno, richiede che sia stato fatto quanto possibile per evitare pregiudizi al « ritorno pubblicitario » atteso dallo sponsor.

Appare significativo, da un lato, che l'Aurora si sia resa cessionaria dei diritti di utilizzo di giocatori quali l'americano McNealy e senza provvedere a sostituirli con giocatori in grado di non ridurre in modo rilevante il tasso tecnico e atletico del complesso. Né valgono in contrario le obiezioni dell'Aurora circa la fisiologia degli acquisti e delle vendite e dei cambi e prestiti dei giocatori per le società con entrate modeste ovvero le contestazioni relative ai corrispettivi ricavati dalla ces-

sioni che si assumono inferiori rispetto a quelli affermati dalla Irge. Una corretta gestione di una squadra di basket non può infatti prescindere dall'obiettivo di perseguire, una certa equivalenza sulla carta tra giocatori in uscita e in entrata in modo da non far venir meno, in partenza, le aspettative dei « tifosi » e anche degli sponsor. Non solo: ma in una prospettiva di necessaria riduzione del livello del complesso non può richiedere incrementi e oneri rilevanti allo sponsor. E, conclusivamente, quali che siano le ragioni di una stagione sportiva infelice e l'alea connessa alle competizioni sportive, sembra certo al Collegio che non sia senza rilevanza una serie totalmente negativa di risultati e un vero e proprio primato in questo senso.

Ancora ai fini della valutazione della diligenza nella esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, la cessione del giocatore Coldebella, la destinazione del ricavo, la modalità del contratto, i negativi giudizi dell'ambiente e le controversie derivatene, legittimano la censura della Irge e l'obiettiva considerazione di una gestione imprudente e non sufficientemente attenta agli interessi dell'associazione e dei creditori di questa.

Pur ritenendo di non dover assumere ulteriori elementi in proposito, ritiene il Collegio che, insieme agli altri elementi offerti dalle produzioni (comprese quelle della stampa del settore), sia confortata la convinzione che i risultati eccezionalmente negativi dipendano anche da una conduzione infelice.

Le considerazioni che precedono tuttavia, se da una parte confermano l'esistenza di un inadempimento, dall'altra non obbligano ad ulteriori indagini circa « l'importanza » del medesimo ai fini di quanto previsto dall'art. 1455 cod. civ.

Ritiene infatti il Collegio che nella specie la circostanza che il contratto di sponsorizzazione sia oramai venuto a termine (30 giugno 1990) è tale da far venire meno l'effettivo interesse delle parti ad una determinazione in ordine alla risoluzione.

Resta invece intatto l'interesse dell'Aurora e dell'Irge ad una perequazione degli effetti del rapporto già esauritosi, mediante la liquidazione di tutta o parte degli importi richiesti ai titoli di cui alle rispettive domande. Nella prospettiva sopra delineata e in virtù dei poteri di

equità attribuitigli dalle parti il Collegio ritiene quindi di dover tenere conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato l'esecuzione del contratto. Da una parte, le inadempienze accertate, dall'altra il pagamento di un'unica rata iniziale di L. 50.000.000, molto esigua rispetto al corrispettivo globale pattuito. Il Collegio è tenuto a far ricorso all'equità e le circostanze, i cui confini presentano incertezze come si è rilevato, inducono a contenere la conseguenze economiche di quanto è avvenuto, limitando a ragionevoli indennizzi le reciproche pretese. In questa prospettiva e tenuto conto che l'Irge ha pur tratto qualche utilità dall'osservanza, incontestata, degli obblighi di pubblicità sulle maglie, cartelloni e abbigliamento sportivo da parte dell'Aurora e che questa non può pretendere per le ragioni già viste l'integrale corrispettivo, maggiorato degli accessori di legge, il Collegio, compensate le spese del procedimento arbitrale e di difesa, dichiara dovuto alla A.S. Aurora Basket da parte della Irge S.p.A. l'importo di L. 330.000.000, quale indennizzo determinato in via equitativa anche a fronte di ogni esborso sostenuto e comprensivo di interessi sino al saldo e compensata qualsiasi altra pretesa tra le parti, di cui L. 50.000.000 già corrisposta dalla Irge S.p.A. alla A.S. Aurora Basket, e quindi il residuo importo pari a L. 280.000.000.

« SCORRETTEZZE » DELLO SPONSEE E DIRITTI DELLO SPONSOR

1. Finalmente qualcuno dei problemi che in assenza di decisioni avevamo immaginato venissero a crearsi nel mondo, per questi aspetti silenzioso, delle sponsorizzazioni inizia a venire alla luce.

Da quanto risulta fino ad ora — e come era prevedibile — sono gli *sponsee* ad essere messi sotto accusa, per comportamenti che lo *sponsor* ritiene pregiudizievoli del ritorno commerciale sperato al momento della conclusione del contratto¹.

Va anche detto che tra le varie prestazioni, quelle dovute dallo sponsorizzato e quelle proprie dello *sponsor*, queste ultime (che consistono, prevalentemente, nel pagamento di una somma di denaro) pongono indubbiamente meno problemi quando si tratti di accertarne l'eventuale inadempimento. Per questa e altre ragioni — che vedremo tra poco — nello svolgere il rapporto chi sponsorizza è, indubbiamente, in una posizione « debole ». Poggiando le sue attese e le speranze su di una combinazione quanto mai precaria di fattori in larga misura incontrollabili, qualsiasi impreveduto negativo, qualsiasi comportamento inappropriato dello *sponsee* può essere rischioso per la realizzazione di queste speranze ed attese.

Già è noto che anche quando tutto si svolge secondo le previsioni: l'atleta sponsorizzato si allena come dovrebbe, non viene coinvolto in scandali o non rilascia dichiarazioni svenevoli, l'*équipe* sportiva riporta un numero ragionevole di vittorie, l'avvenimento fianziato raggiunge la giusta risonanza, l'effetto positivo del contratto di sponsorizzazione (che, in ultima analisi, si concreta in un aumento delle vendite) è sempre quanto mai incerto e difficile da commisurare. Chi può dire con sicurezza quanto giovi una sponsorizzazione azzeccata — che, oltre tutto, viene sempre inserita

in più vaste campagne all'aumento del quanto danneggiato? È ovvio, a *f* *sponsee* si dà a carico l'aria di essere controparte che non dimentichiamo da lei stessa s corrente ai ripari.

Ma qui sta il punto può spingere arbitri e giudici dello *sponsor*, pos mente) il ritorno pure l'effetto pubblico nei contratti che si limitano, e nostro caso, ad a rizzato obbligo di gni distintivi? In punto è propria « sponsorizzazione fuso nella pratica configurare accor faccia carico della pubblicitaria o sia ne all'aumento del prevalente rischio *sponsor* e oltre qui di quali fatti e con mo tentare di « s schio sulla controp

Il problema, va neppure se si pot volte in cui eventi i ri comportamenti s dannosi, di inad en ghi che fanno capo

Ma non è così: g no su quest'ultim sopra, consistono nel divulgare i s *sponsor*, in sé si es tamenti abbastanza tare il loro manca comporta grossi pr quei comportame quegli imprevisi n no (quasi mai) al c obbligatorio, sono ducibili ad ipotesi ché, allora, il probl soluzione.

Su un punto sian svolgimento della g to culturale, dello zati costituiscono

¹ V. i casi decisi da Pret. Montebelluna 11 agosto 1984, in *Foro pad.*, 1989, I, 272, *ivi*, II, 83 con commento di Mir. BIANCA, *Limiti alla concessione di una tutela cautelare urgente ex art. 700 cod. proc. civ. di un contratto di sponsorizzazione*; Pret. Roma 12 luglio 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 176 ss., con nota di DE GIORGI, *Contratto di sponsorizzazione e lesione delle aspettative di « ritorno commerciale »*, e di TESTA, *La tutela aquiliana dei diritti dello sponsor*.